



LE INIZIATIVE DI SCELGO IO!

IL REFERENDUM DELIBERATIVO IN ITALIA

TAVOLA ROTONDA
FEBBRAIO 2023



REFERENDUM IN COSTITUZIONE: LIMITI ED EVOLUZIONI

SCALGO IO ! il cui scopo statutario è quello di fare di ogni Cittadino un sovrano tra sovrani in una vera democrazia, si mette a disposizione con organizzazione, documentazione e materiali, di chi è interessato a partecipare ad una serie di incontri a partire da marzo 2023, per fare il punto sullo strumento del referendum in Italia e ancor prima sulla configurazione del diritto politico e il suo esercizio.

Lo scopo è quello di pervenire ad una sintesi condivisa da portare avanti nel Paese tutti insieme. Lo strumento referendario se ben organizzato e praticato può fare la differenza tra una sovranità solo teorica e una praticata realmente nel quotidiano. Vero è che le soluzioni non cadono dal cielo, ma le dobbiamo realizzare noi.

Il numero degli incontri sarà programmato sulla base del numero dei relatori che liberamente si vorranno proporre; le loro esposizioni avranno i tempi regolamentati in modo da permettere al pubblico di poter intervenire in modo soddisfacente.

Le riunioni avverranno secondo le modalità della democrazia diretta ed il principio della isegoria, dove ognuno ha pari diritto di parola, proposta, delibera, voto e controllo.

I report finali saranno concordati e resi pubblici.

Chi è interessato a partecipare come relatore, può segnalarsi entro l'11 marzo 2023 con una email a: segreteria@scelgoio.org - www.scelgoio.org/

Benvenuti e grazie.



PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1966) ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978 ed entrato in vigore il 15 dicembre 1978;

Art. 25: "Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

- a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;*
- b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;*
- c) di accedere, in condizioni di generale eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.";*



SOVRANITA' POPOLARE E SUO ESERCIZIO

La questione dell'esercizio diretto della sovranità popolare è tema storico che fu già discusso ai tempi della Assemblea Costituente e però mai risolto. Oggi la grave crisi della democrazia partitico rappresentativa consiglia che essa sia affiancata con sollecitudine da robuste modalità di democrazia diretta per rendere più efficiente ed armonico il sistema, e al contempo allargare e incentivare il potere democratico e rafforzare la capacità di intervento dei Cittadini. Per quel che riguarda lo strumento referendario gli ultimi anni hanno visto realizzarsi alcune novità di alto valore simbolico negli Statuti comunali e in qualche realtà provinciale, ma purtroppo residuali in termini di efficacia reale. Il nulla di fatto nei livelli gerarchicamente più alti ed efficaci del sistema ci consegna una situazione peggiorata di molto, visto che grandissima maggioranza delle normative sono di derivazione europea assolutamente intangibili per i Cittadini. Siamo al paradosso per cui un Trattato economico monetario ha soppiantato perfino i principi fondanti dell'essere umano, della cittadinanza e della nostra Repubblica palesando il fallimento di tutto l'apparato delle Garanzie e allontanando ancor più il diritto democratico dai Cittadini. La volontà generale del Popolo Italiano manca totalmente di strumenti democratici adeguati. E mentre in Parlamento proseguono i tentativi di modificare la Costituzione in senso opposto al diritto democratico (vedere il Disegno di Legge Costituzionale n. 2508 del febbraio 2022 a firma La Russa (*rimodulazione degli organi apicali dell'ordinamento per far fronte alla instabilità dei Governi*) , noi siamo convinti che il tema della partecipazione democratica sia vitale e che il tempo per porvi mano sia adesso! Il potere politico decisionale va ricondotto alla sua base naturale: i Cittadini Italiani.

Questa è la nostra responsabilità storica.



INIZIATIVA POPOLARE O REFERENDUM

17 ottobre 1946 seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione

Einaudi concorda con l'onorevole Lussu, sull' inopportunità dell'iniziativa popolare, alla quale preferisce il referendum. Non vede infatti il fondamento della prima, perché, se la corrente che si vale del diritto d'iniziativa è talmente larga da riuscire a far approvare la sua proposta, troverà sempre chi, in una delle due Camere o nel Governo stesso, si faccia iniziatore del progetto. Più utile è l'istituto del referendum, che si fonda sul fatto che non si può essere sempre sicuri che i disegni di legge approvati dal Parlamento rappresentino veramente l'espressione della volontà popolare; rappresentano la volontà di un ceto politico, ma questa non sempre coincide con quella del popolo. Ricorda che l'esperienza maggiore al riguardo è stata fatta dalla Svizzera, ove molti appelli fatti attraverso all'iniziativa popolare sono caduti nel nulla, mentre molte leggi sottoposte a referendum sono state respinte.

24 ottobre 1946 seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione

Mortati : Personalmente, invece, ritiene che l'istituto (referendum) sia opportuno allo scopo di frenare e limitare l'arbitrio della maggioranza. Non è detto che la maggioranza sia espressione sempre della volontà popolare, ed è quindi opportuno concedere al popolo un mezzo concreto per esprimere efficacemente un proprio orientamento, anche in difformità con l'orientamento governativo. Giova rilevare al riguardo che le elezioni si svolgono una volta ogni cinque anni; e si presume che lo schieramento che ne risulta rifletta, durante tutto questo periodo, la volontà espressa nel primo momento. Tuttavia non si tratta di una presunzione *juris et de jure*, che non possa essere assoggettata a riprova, ed è utile e democratico consentire questa possibilità di controllare il grado di rispondenza tra la politica del Governo e gli orientamenti popolari

21 gennaio 1947 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione

Mortati, Relatore, fa presente che si può anche ritenere che sul referendum richiesto dagli elettori su un progetto di legge di iniziativa popolare si pronunci direttamente il popolo senza passare attraverso il Parlamento.



SCHEMA DEL MODELLO DECISIONALE COSTITUZIONALE

Art. 50: Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

- *Art. 70 ; La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.*
- *Art. 71:*
- *1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.*
- *2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.*
- *Art. 75*
- *1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.*
- *2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.*
- *3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.*
- *4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.*
- *5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.*
- *Art.- 117 - 1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*
[..].
(segue)



(seguito) SCHEMA DEL MODELLO DECISIONALE COSTITUZIONALE

- Art. 118, 4 . Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

- Art.123, 2. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

- Art. 132

- 1. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

- 2. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

- Art. 138:

- 1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

- 2. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

- 3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti



PRIME CONSIDERAZIONI

Da qui adesso il Popolo Italiano *Esercita l'iniziativa delle leggi*, ma non ha il diritto di: 1. deliberare nuove leggi, 2. abrogare Trattati internazionali, 3. confermare o rifiutare leggi importanti e 4. revocare cariche e mandati.

La ammissibilità delle Proposte di iniziativa popolare è decisa dal giudizio di un Organismo (Corte Costituzionale) non eletto dal Popolo, ma da altri a cui di certo risponde e si allinea, che non è semplicemente consultivo orientativo, ma che a differenza delle leggi parlamentari o regionali dove si parla di eventuale intervento a chiamata successivo alla entrata in vigore, e con **giudizio indicativo** (Art. 136.c.2 "*affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.*") per queste promosse dal popolo ha diritto di veto assoluto preventivo.

Sono necessarie firme di sostegno alla Proposta: 50 mila (petizione) o 500 mila (referendum abrogativo). Il quorum di affluenza e legittimazione è previsto solo per il referendum abrogativo (Art. 75: .."*se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi*".) e non per quello confermativo costituzionale solitamente promosso dal Parlamento quando privo di maggioranza adeguata (2 / 3). (Art. 138.c.2 "*La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.*")

In Italia sono apparsi dei referendum non deliberativi (propositivo e consultivo), visti a livello regionale e comunale (per esempio quelli sulla maggiore autonomia di Veneto, Lombardia, Piemonte) dove il legislatore se va bene "**può tenere in conto** "; ovviamente quando gli torna comodo.

(nota: dal 1979 al 2014 su 262 Proposte di Legge di iniziativa popolare presentate con le rispettive 50 mila firme, solo 3 sono state approvate e ben 137 non sono state nemmeno discusse..)



GERARCHIA DEL DIRITTO

La sussidiarietà ammessa e prevista dall'Art. 118 fa riferimento alle questioni **puramente amministrative esecutive e non legislative** :

Art. 118, 1 e 4 :

*1. Le funzioni **amministrative** sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.*

4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Inoltre, per esempio, la legge sui referendum (2005) della Provincia di Bolzano nella sua formulazione originaria, prevedeva la possibilità di abrogare anche leggi su Bilanci e Tributi. Il Governo nazionale tramite il Ministero degli Interni, attivò una procedura di non costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale che obbligò la Provincia di Bolzano ad allineare il suo strumento di abrogazione provinciale all'articolo 75 della Costituzione e quindi a cambiare la sua legge.

Questo dimostra quanto sia necessario modificare l'impianto del diritto politico a partire dal livello più alto possibile, dunque dalla Costituzione stessa (tralasciamo il non-diritto europeo).



REFERENDUM NELLE PROVINCE E REGIONI

L'Articolo 123, comma.3°- prevede che le Regioni in merito alle materie di loro competenza (sanità, trasporti, politiche sociali e del lavoro, tutela dell'ambiente) possano prevedere diritti referendari regionali e dunque di realizzare referendum e iniziativa popolare

Art. 118, comma 4 . Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

- *Art. 132*

- in tutte le Regioni esiste lo strumento della proposta di legge di iniziativa popolare (senza ricorso a votazione popolare)
- Valle d'Aosta: Referendum abrogativo, referendum propositivo, (iniziativa popolare). Statuto, Art. 15 comma 2: *[.] determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, [..]. nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. [..]*
- Provincia Aut. Bolzano: referendum abrogativo e propositivo deliberativo (iniziativa popolare) (art. 15 comma 5: *"qualora l'esito sia favorevole all'emanazione della legge, il Presidente della Provincia promulga la stessa"*).
- Provincia Aut. Trento: referendum abrogativo e propositivo di intenti.
- Friuli V.Giulia: referendum abrogativo e Iniziativa popolare rafforzata, cioè con referendum se il Consiglio reg. non approva la proposta entro 1 anno.
- Sicilia: referendum abrogativo e consultivo.
- Sardegna: referendum abrogativo su regolamenti e atti amministrativi regionali e consultivo



VALLE D'AOSTA e PROVINCIA AUT. BOLZANO

La legge della Regione Valle d'Aosta (L.r. 25 giugno 2003, n.19; L.R. 14-3-2006, n.5)

https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=2709

prevede per i Cittadini la possibilità di presentare (con 5% di firme elettori) una Proposta di Legge al Consiglio regionale che la deve esaminare entro 4 mesi. Se non la approva conformemente alla volontà dei Proponenti, la Proposta va a referendum che è valido con un quorum di partecipazione del 50% dei votanti alle ultime elezioni e, se la maggioranza dei votanti si esprime a favore, la Proposta diviene Legge regionale.

Art. 14:

1. La proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo è approvata se alla votazione partecipa almeno il 50 per cento del numero di votanti alle ultime elezioni regionali precedenti al referendum e se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi. ⁽⁵⁾

2. Qualora il risultato del referendum propositivo sia favorevole, la proposta di legge è approvata ed il Presidente della Regione, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 36, comma 4, provvede alla promulgazione della legge e alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Caso simile per la Provincia Autonoma di Bolzano.



REFERENDUM NEI COMUNI

Il Comune come Organismo esecutivo, ha competenza su materie amministrative. I
Referendum comunali si possono dunque esercitare solo sulle materie amministrative di competenza comunale.

Alcune Amministrazioni virtuose hanno inserito nei loro Statuti lo strumento del Referendum Deliberativo di iniziativa popolare:

-Vignola (2016)(art.17,comma 7) *“Consiglio Comunale non può disattendere l’esito per la durata del suo mandato”* -Milano

(art.12,comma 2: *L’esito del referendum propositivo o abrogativo è **vincolante**. Entro 60 giorni dalla data di proclamazione dell’esito favorevole del referendum, il Consiglio metropolitano è tenuto a prenderne atto con apposito provvedimento, assumendo ogni ulteriore atto necessario a dare attuazione all’esito del referendum.*

- Poi alcuni Comuni con referendum propositivo ad esito non perfettamente vincolante: Roma, Pisa. >
esempio Roma: (art.10,comma 8:” ..*Assemblea Capitolina, il predetto organo e' tenuto a deliberare, entro centoventi giorni dalla data di proclamazione dei risultati, **tenendo conto** del risultato del referendum”*).



LIMITI ED ESCLUSIONI NEI COMUNI

Le materie di competenza dei comuni sono già per loro natura circoscritte a questioni amministrative locali (il Comune non ha il diritto di iniziativa delle Leggi), Questi limiti sono ancora più ristretti quando si tratta di realizzare i referendum popolari e infatti tutte le materie seguenti, per prassi e consuetudine, sono ulteriormente escluse dalla possibilità di referendum comunale:

- bilanci, tributi, tariffe, rette, contributi, prelievi, provvedimenti relativi a mutui, emissione di obbligazioni;
- acquisti, alienazioni, permuta, appalti di immobili, concessioni;
- provvedimenti relativi a nomine, elezioni, designazioni, revoche e decadenze di persone;
- Statuto e Regolamenti comunali;
- materie già oggetto di referendum negli ultimi anni;
- Statuti di enti, organismi, istituzioni, partecipati o controllati dal Comune;
- Atti di pianificazione generale territoriale;
- piano energetico comunale;
- atti a tutela di minoranze etniche e linguistiche.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 - “Articolo 8. :

1. *I Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare **all’amministrazione locale**. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo Statuto.”*



PROPOSTE PER CAMBIARE STRUMENTI DEMOCRAZIA DIRETTA

A partire da inizio anni '90 (1990) si sono svolti vari tentativi di modificare gli strumenti di democrazia diretta, alcuni di essi erano peggiorativi rispetto soprattutto all'Art. 75: alzare le firme necessarie a 1 oppure a 2 milioni, escludere altre leggi dalla possibilità di essere abrogate, alzare il quorum di partecipazione.

Poi ci sono state anche una dozzina di proposte migliorative che indichiamo qui di seguito che invece volevano in qualche modo modificare lo strumento referendario per avvicinarlo favorevolmente ai Cittadini.



1* PROPOSTA C. 5339-1990 MSI-DN

<https://documenti.camera.it/dati/leg10/lavori/stampati/pdf/53390001.pdf>

ART. 75 PROPOSTO.

E' indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di un progetto di legge, oppure l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il referendum propositivo è ammesso limitatamente alle materie relative all'elezione del Capo dello Stato, dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci, nonché a quelle indicate con legge. I progetti approvati diventano legge dello Stato e sono promulgati entro 15 giorni dall'approvazione. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.



2* (I) PROPOSTA C.2961-SODA.1995

http://legislature.camera.it/_dati/leg12/lavori/stampati/pdf/49484.pdf

ART. 71 PROPOSTO: L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli. Ove le Camere non approvino detto progetto entro il termine di diciotto mesi o comunque lo approvino con modifiche che ne tocchino i principi fondamentali, una quota di elettori pari al due per cento degli aventi diritto al voto delle precedenti elezioni per la Camera dei deputati può richiedere che le Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza precedente termine, che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum propositivo.

La proposta è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori e se i voti favorevoli hanno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi. Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi, all'approvazione del progetto di iniziativa popolare o dei progetti che recepiscono i principi fondamentali approvati nella consultazione referendaria. (segue)



2* (II) PROPOSTA C.2961 SODA 1995

Non è ammesso referendum propositivo su progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, o di leggi che garantiscono minoranze linguistiche o che siano relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8 o su progetti che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano ad oggetti fra loro non omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri previsti. Non è comunque ammesso referendum su progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini. La legge determina le modalità di presentazione dei progetti di iniziativa popolare e le modalità di attuazione del referendum propositivo, la disciplina dei poteri del comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del progetto che nell'eventuale procedura referendaria, compresa la fase di enucleazione dei principi da sottoporre a referendum e l'accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione, pubblici e privati. La legge determina altresì le modalità dei referendum propositivi, da effettuarsi dalla Corte costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni. (segue)



2* (III) PROPOSTA C.2961 SODA 1995

ART. 75 PROPOSTO:

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, o di articoli o commi degli stessi, quando lo richiedono un milione di elettori o dieci Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Non è altresì ammesso referendum per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tal fine la legge, che determina le modalità del referendum abrogativo, stabilisce i criteri per la separazione delle richieste di referendum, determinandone i limiti e le condizioni. La verifica dell'ammissibilità dei referendum abrogativi è effettuata dalla Corte costituzionale nei trenta giorni successivi al deposito della proposta di referendum e prima che inizi la raccolta delle firme.



3* (I) PROPOSTA C. 2624-1995 FEDER. PROGRESSISTI.

https://documenti.camera.it/_dati/leg12/lavori/stampati/pdf/54306.pdf

ART. 75 PROPOSTO. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il controllo di ammissibilità, esercitato dalla Corte Costituzionale, è precedente alla raccolta firme. Non è sottoponibile a Referendum più di un argomento riguardante questioni omogenee in un anno. Fanno eccezione le richieste di referendum riguardanti leggi approvate dalle Camere nel precedente anno solare ed i referendum previsti dall'articolo 138. Vengono ammesse al referendum le proposte che temporalmente hanno preceduto le altre nel raggiungimento del numero delle firme necessarie previste dal primo comma. Le eventuali altre richieste sono riproponibili nell'anno successivo ma le eventuali firme raccolte non possono essere utilizzate a sostegno della richiesta. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (segue)



3* (II) PROPOSTA C. 2624-1995 Feder.Progress.

ART. 75 - bis PROPOSTO

È indetto referendum popolare per l'approvazione di una proposta di legge quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è sottoponibile a referendum più di una proposta di legge all'anno che non può disciplinare argomenti tra loro non omogenei.

Gli ambiti e le modalità di esercizio sono quelli previsti dall'articolo 75 e dalla legge ordinaria che determina le modalità di attuazione dei referendum abrogativi.



4* (I) PROPOSTA C. 1398- 1996 VERDI FEDERAL.

https://documenti.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/1398.pdf

ART. 75 PROPOSTO. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Il controllo di ammissibilità, esercitato dalla Corte Costituzionale, è precedente alla raccolta firme. Non è sottoponibile a Referendum più di un argomento riguardante questioni omogenee in un anno. Fanno eccezione le richieste di referendum riguardanti leggi approvate dalle Camere nel precedente anno solare ed i referendum previsti dall'articolo 138. Vengono ammesse al referendum le proposte che temporalmente hanno preceduto le altre nel raggiungimento del numero delle firme necessarie previste dal primo comma. Le eventuali altre richieste sono riproponibili nell'anno successivo ma le eventuali firme raccolte non possono essere utilizzate a sostegno della richiesta. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. (segue)



4* (II) PROPOSTA C. 1398-1996 VERDI FEDERALISTI

INTRODUCE ART. 75 BIS

È indetto referendum popolare per l'approvazione di una proposta di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è sottoponibile a referendum più di una proposta di legge all'anno, che non può disciplinare argomenti tra loro non omogenei.

Gli ambiti e le modalità di esercizio sono quelli previsti dall'articolo 75 e dalla legge ordinaria che determina le modalità di attuazione dei referendum.



5* PROPOSTA 3793-1997 CONS.REG.PIEMONTE (Galletti)

https://documenti.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/3793.pdf

ART. 75 INVARIATO - PROPOSTA NUOVO ART. 75 BIS AGGIUNTIVO

Art. 75 - bis. - Gli elettori possono essere chiamati ad esprimere il proprio voto su di un progetto di legge redatto in articoli proposto su iniziativa referendaria da almeno un milione di elettori. Il referendum è indetto dal Presidente della Repubblica dopo centottanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale e non ha luogo ove il progetto di legge sia stato approvato integralmente in via definitiva o con modifiche che comunque ne rispettino i contenuti essenziali. Il progetto sottoposto a referendum è approvato se alla consultazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se ha espresso voto favorevole almeno la metà dei votanti. Il referendum si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.



6* PROPOSTA S2652-2003 FED. PROGRESSISTI (Villone -Peterlini)

https://www.senato.it/service/PDF*/PDFServer/BGT/00178637.pdf

ARTICOLO 75 PROPOSTO.

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 1 milione di elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.



7* PROPOSTA - COMMISSIONE BICAMERALE RIFORME.COST.1997

ART. 75 PROPOSTO.(Loro Art.97)

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto. La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali. È altresì indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al comma precedente. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.



8* (I) PROPOSTA S.1092-2008 PD (Adamo) > SALA

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00315909.pdf>

ART.71 PROPOSTO:

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Ove le Camere non approvino il progetto di cui al secondo comma entro il termine di diciotto mesi o comunque lo approvino con modifiche che ne tocchino i principi fondamentali, un milione di elettori può richiedere che le Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza del medesimo termine, che i principi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum propositivo.

La proposta soggetta a Referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.

Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi alla data di svolgimento del referendum, all'approvazione del progetto di Iniziativa Popolare o dei progetti che recepiscono i principi fondamentali approvati con il referendum propositivo. (segue)



8* (II) PROPOSTA S: 1092 - 2008 PD (Adamo)

Non è ammesso il referendum propositivo su progetti che comportino modifiche alla Costituzione o di leggi costituzionali, di leggi che garantiscono minoranze linguistiche o relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8. Non è altresì ammesso il referendum propositivo su progetti che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a più oggetti fra loro non omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri previsti.

Non è comunque ammesso referendum propositivo su progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di Cittadini.

La legge determina le modalità di presentazione dei progetti di Iniziativa popolare e le modalità di attuazione del referendum propositivo, la disciplina dei poteri del Comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del progetto sia nella eventuale fase di enucleazione dei principi da sottoporre a referendum propositivo, e l'accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione, pubblici e privati. La legge determina altresì le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi, effettuata a cura della Corte costituzionale, su richiesta del Comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni.



8* (III) PROPOSTA S:1092- 2008 PD (Adamo)

ART. 75 PROPOSTO:

È indetto referendum popolare abrogativo per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i Cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a Referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati.

Spetta alla Corte Costituzionale giudicare se le richieste di referendum siano ammissibili. La Corte Costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato Promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila.



9* (I) PROPOSTA S. 1428 - PETERLINI, ADAMO, CECCANTI 2009

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta.

(Il link indicato sotto porta alla formulazione originale)

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00410179.pdf>

NB. Di sicuro la Proposta più articolata apparsa in Parlamento.



9* (II) PROPOSTA S. 1428 - PETERLINI, ADAMO, CECCANTI 2009

- Art. 1. 1. L'articolo 70.- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
e` sostituito dal seguente:

Art. 70. - La funzione legislativa e` esercitata collettivamente dalle due Camere nonche´ dai cittadini aventi diritto al voto ogni volta che una parte del popolo sovrano ne faccia richiesta.

- Art. 2. 1. L'articolo 71.- L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, ad un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Hanno diritto di esercitare l'iniziativa delle leggi e di partecipare alla votazione popolare tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La legge determina le modalita` di attuazione dell'iniziativa popolare e del diritto alla votazione referendaria deliberativa.».



9* (III) PROPOSTA S. 1428 - PETERLINI, ADAMO, CECCANTI 2009

- Art. 3. 1. L'articolo 73.- Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

e` sostituito dal seguente:

«Art. 73. - Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare, da parte di un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli. La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l'iniziativa popolare viene stabilita dalla legge dello Stato. La proposta di legge di iniziativa popolare, che deve essere formulata secondo il principio dell'unita` della materia, viene presentata ad una Camera e segue l'iter legislativo previsto dall'articolo 72. Qualora una proposta di legge ad iniziativa popolare, di cui al primo comma, non venga tradotta in legge dal Parlamento entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge, la proposta e` sottoposta alla votazione popolare deliberativa, previa dichiarazione di ammissibilita` da parte della Corte costituzionale, che decide con sentenza in seguito al deposito da parte del comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila.(continua)



9* (IV) PROPOSTA S. 1428 - PETERLINI, ADAMO, CECCANTI 2009

segue ART: 73,- Qualora il Parlamento modifichi la proposta di legge di iniziativa popolare o approvi un proprio disegno di legge in materia, il comitato promotore dell'iniziativa popolare, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, decide a maggioranza se ritirare il disegno di legge ad iniziativa popolare o far valere il diritto alla votazione popolare deliberativa. In questo ultimo caso ambedue le proposte vengono sottoposte a votazione referendaria. In questo caso le domande da sottoporre all'elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.

Una proposta e` approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull'intero territorio nazionale. Se viene approvata sia la proposta popolare sia la controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda. La legge determina altresì le modalità relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi effettuata a cura della Corte costituzionale su richiesta del comitato promotore in data precedente alla raccolta delle adesioni.



9* (V) PROPOSTA S. 1428 - PETERLINI, ADAMO, CECCANTI 2009

Art. 4. 1. L'articolo 74.- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - E' sospesa l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge per sottoporlo a referendum confermativo, quando lo richiedono entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione un comitato, composto da un numero minimo di elettori da stabilire con legge dello Stato, o un consiglio regionale. E' indetto il referendum confermativo quando, di seguito, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge tale richiesta e' sostenuta da un numero minimo di cittadini aventi diritto al voto, da stabilire con legge dello Stato, o da cinque consigli regionali. Non e' ammesso il referendum confermativo per le leggi di bilancio. Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum confermativo entra in vigore se la richiesta di referendum confermativo non viene sostenuta dal numero minimo di cittadini stabilito con legge dello Stato o quando una maggioranza dei voti validamente espressi si esprime a favore. La legge determina le modalita` di attuazione del referendum confermativo.».



9* (VI) PROPOSTA S. 1428 - PETERLINI, ADAMO, CECCANTI 2009

Art. 5. 1. L'articolo 75.- È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

e` sostituito dal seguente:

«Art. 75. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione parlamentare o popolare. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge e` promulgata nel termine da esso stabilito e si puo` chiedere l'indizione di un referendum abrogativo soltanto dal momento che la legge e` entrata in vigore. Se si arriva al referendum popolare con esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non puo` piu` essere riapprovata entro la medesima legislatura. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



9* (VII) PROPOSTA S. 1428 - PETERLINI, ADAMO, CECCANTI 2009

Capo II MODIFICHE ALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE E INTRODUZIONE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA COSTITUZIONALE

Art. 6. 1. L'articolo 138.- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate con il sessanta per cento dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi sono poi sottoposte a referendum confermativo popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. (continua)



9* (VIII) PROPOSTA S. 1428 - PETERLINI, ADAMO, CECCANTI 2009

(segue) Non si fa luogo a referendum se la legge e` stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti. I princìpi fondamentali della Costituzione, i diritti umani sanciti dalle fonti internazionali, le liberta` e i diritti dei cittadini fissati nella prima parte della Costituzione non possono essere ridotti o disconosciuti, così` come non possono esserne indebolite le garanzie di tutela disposte nella seconda parte.

Le leggi di revisione della Costituzione sono formulate tenendo conto del principio dell'unita` della materia. La Corte costituzionale si pronuncia sulla conformita` della revisione a tali imperativi entro novanta giorni dalla prima approvazione in entrambe le Camere.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione mediante la proposta da parte di un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, di un progetto redatto in articoli come e` previsto dall'articolo 73.

La durata massima utile per la raccolta delle firme richieste per l'iniziativa legislativa costituzionale popolare e` stabilita con legge dello Stato.

Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta di legge alla Camera, la Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilita` della proposta; successivamente un numero minimo di elettori, da stabilire con legge dello Stato, puo` richiedere che la proposta di legge sia sottoposta a referendum popolare. Qualora una proposta di legge costituzionale ad iniziativa popolare non venga tradotta in legge entro un congruo periodo di tempo, da stabilire con legge dello Stato, la proposta e` sottoposta al referendum popolare.(continua)



9* (IX) PROPOSTA S. 1428 - PETERLINI, ADAMO, CECCANTI 2009

Il Parlamento puo` presentare una controproposta in materia, che deve essere approvata secondo l'iter di cui al primo comma. In questo caso entrambe le proposte dichiarate ammissibili da parte della Corte costituzionale, sono sottoposte alla votazione referendaria.

Nel caso di cui all'ottavo comma, le domande per l'elettore sono tre: se preferisce la proposta popolare al diritto vigente; se preferisce la controproposta del Parlamento al diritto vigente; quale proposta deve entrare in vigore se gli elettori preferiscono entrambe le proposte al diritto vigente.

Una proposta e` approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull'intero territorio nazionale.

Se viene approvata sia la proposta popolare che sia controproposta parlamentare decide il risultato della terza domanda.

La legge determina le modalita` di attuazione dell'iniziativa legislativa costituzionale popolare e del referendum confermativo popolare».



10* (I) PROPOSTA C. 1173 -2019 CUMULATIVO (M5S E ALTRI) APPROV. A CAMERA E TRASM.AL SENATO S.1089

<http://.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105273.pdf>

ART. 71 PROPOSTO :

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione. Se le Camere la approvano con modifiche non meramente formali, il referendum è indetto sulla proposta presentata, ove i promotori non vi rinunzino.

La proposta approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione se quella soggetta a referendum non è approvata.

Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.(segue)



10* (II) PROPOSTA C. 1173. 2019 CUMULATIVO (M5S E ALTRI) E TRASM.AL SENATO S.1089

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sono disciplinati referendum, il concorso di più proposte di legge di iniziativa popolare, il loro numero massimo, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, le modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta di iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente, nonché la sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere .

(segue)



10*(III) PROPOSTA C. 1173 -2019 CUMULATIVO (M5S E ALTRI) E TRASM. A SENATO S.1089

ART. 75 PROPOSTO; E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali .Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi purchè superiore a un quarto degli aventi diritto di voto. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.



CONSIGLIO D'EUROPA COMMISSIONE DI VENEZIA

<https://democraziadirettatrento.files.wordpress.com/2012/09/code-of-good-practice-on-referendums-italian-o.pdf> In riferimento al **quorum di partecipazione dei referendum**: E' auspicabile **non prevedere**:

- a. **un quorum partecipativo** (soglia, percentuale minima), poiché assimila gli elettori che si astengono a quelli che votano no;
- b. **un quorum approvativo** (approvazione da parte di una percentuale minima di elettori registrati), poiché rischia di comportare una situazione politica difficile laddove il quesito venisse adottato da una maggioranza semplice, inferiore rispetto alla soglia necessaria.

- Art.51. Il quorum dell'affluenza (percentuale minima) significa che è nell'interesse degli oppositori della proposta astenersi piuttosto che votare contro. Ad esempio, se il 48% degli elettori è in favore di una proposta, il 5% è contrario ed il 47% intende astenersi, il 5% degli oppositori deve limitarsi a non andare a votare per imporre il proprio punto di vista, anche se si tratta di una percentuale assolutamente minoritaria. Inoltre, la loro assenza dalla campagna referendaria aumenterà con tutta probabilità il numero delle astensioni, e quindi la probabilità che il quorum non venga raggiunto. Incoraggiare l'astensione o l'imposizione del punto di vista di una minoranza non è sensato per la democrazia . Inoltre, vi è una grande tentazione di falsificare il tasso di affluenza dinanzi ad una opposizione debole.

- Art.52. Anche un quorum di approvazione (accettazione da parte di una percentuale minima di elettori registrati) potrebbe essere inconcludente. Potrebbe essere così alto da rendere il cambiamento troppo difficile. Laddove un testo venisse approvato – anche con un margine sostanziale – da una maggioranza degli elettori senza raggiungere il quorum, la situazione politica diventerebbe estremamente difficile, poiché la maggioranza si sentirebbe privata della vittoria senza una ragione plausibile; il rischio di falsificazione del tasso di affluenza è lo stesso rispetto al quorum basato sull'affluenza.



LEGGI E RIFERIMENTI

Testo Unico sugli Enti Locali:

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=>

- Legge sui referendum della Prov.Bolzano:

https://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/13323_LP_11_2005_it.pdf?fbclid=IwAR2JYUoVLOV6rmuw9rmsenusfdWV0J6BUB9jn272yikuN6UeMm5_UgzYV38

- Statuto di Vignola:

https://www.comune.vignola.mo.it/allegati/34/C%20_%20STATUTO%20MODIFICATO%20CC%20113%20-2021.pdf

- Statuto di Milano città metropolitana: [Statuto-CM-Milano.pdf](#)

- Statuto di Roma Capitale: [STATUTO di ROMA CAPITALE.pdf](#)

- Tabella riassuntiva dei referendum svolti in Italia fino al 2016

<https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1241/storicoreferendumquorum.pdf>

- Legge [LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 - Normattiva](#)

- Art. 31: Non puo' essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.

Art. 32: tempistiche : il deposito della richiesta avviene tra il 1 gennaio e il 30 settembre ..

Art. 35: svolgimento una domenica tra 15 aprile e 15 giugno ..



PIATTAFORMA E FIRME DIGITALI

Firme digitali: il Comitato dei Diritti umani dell'Onu, (6 novembre 2019) [CPR/C/127 /D/2656/2015](#)) a seguito del ricorso presentato da due cittadini italiani, Mario Staderini e Michele De Lucia, ha emesso giudizio contro i numerosi ostacoli burocratici e normativi delle procedure attuative dei referendum in Italia, aprendo alla possibilità della raccolta delle firme digitali.

Il Parlamento Italiano ha dovuto recepire. Piattaforma del Governo Italiano dedicata alla raccolta firme per i referendum <https://www.firmereferendum.gov.it/referendum/open> [Carta europea dell'Autonomia Locale](#)

Disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme digitali degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-26&atto.codiceRedazionale=22A06699&elenco30giorni=false



MODALITA' DI RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI DIGITALI (art: 5)

L'avente diritto, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3, sceglie la proposta referendaria o di legge popolare che intende sottoscrivere recante, a seconda delle finalita' della raccolta firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. La piattaforma, mediante una specifica funzionalita' descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 10, acquisisce il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, nonche', ove disponibile, l'attributo elettore presente in ANPR.
3. La piattaforma acquisisce, altresì, l'identificativo univoco della sessione di autenticazione fornito dal gestore di identita' digitale. Nel caso in cui tale identificativo non e' disponibile, lo stesso e' generato e associato alla sessione direttamente dalla piattaforma.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono espone al sottoscrittore, in relazione all'iniziativa prescelta, al momento della raccolta della firma espressa, con le modalita' descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3, e confermate dallo stesso mediante la pressione di un tasto dedicato alla sottoscrizione.
5. Le informazioni e le evidenze informatiche delle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono registrate e rese imm modificabili nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del CAD.
6. Il gestore della piattaforma garantisce la riconducibilita' della sottoscrizione all'avente diritto mediante certificazione di processo delle attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e apposizione al relativo documento del proprio sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento eIDAS. Le caratteristiche della certificazione di processo sono descritte nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.



LA SVIZZERA

Esempio sintetico della estrema chiarezza, certezza e portata di quanto è previsto nella Costituzione Svizzera e del potere reale dei Cittadini.

[Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale](#)

1. 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.
2. Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.

Nota: in Svizzera l'Organo di Garanzia sulle leggi è il Tribunale Federale il quale emette giudizio orientativo solo in merito ad eventuali problematiche che la nuova Proposta di legge può suscitare con leggi internazionali accettate dalla Svizzera. Nulla sugli effetti giuridici interni alla Confederazione, in merito ai quali tutto è condotto alla volontà sovrana dei Cittadini.

Schema del referendum in Confederazione Svizzera.

<https://www.parlament.ch/it/%C3%BCber-das-parlament/Pagine/faktenblatt-referenden.aspx?fbclid=IwAR1zSKqbFZfJM8KXlsgLOYgOhYdNnNOC-AnUiYTtWIGIqVWELZM9KzKWdKE>

Costituzione della Confederazione Svizzera. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/it#lv1_u1



RIEPILOGO COMPLESSIVO E SINTETICO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE DAI PARLAMENTARI.

IL Popolo esercita l'iniziativa delle leggi.

Può deliberare una nuova Legge, anche costituzionale, senza limiti di qualità e quantità.

Può abrogare una legge esistente senza esclusioni.

Può eleggere il Capo dello Stato, delle Regioni, Province, Comuni.

Quorum: *“La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”* (PROPOSTA S2652- 2003 FED. PROGRESSISTI , Villone -Peterlini)

Giudizio Ammissibilità della C.C.: precedente alla raccolta firme.



QUORUM ZERO E PIU' DEMOCRAZIA- Camera n. 5424, 24 agosto 2012

Sul versante di Cittadini, la proposta più articolata corredata di 52 mila firme, è stata quella denominata Quorum zero e più democrazia. Questo il testo. https://documenti.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL_0063510.pdf

Prevedeva:

1. Iniziativa Popolare (proposta del Comitato e controproposta del parlamento).
2. Referendum confermativo facoltativo per tutte le leggi.
3. Referendum confermativo obbligatorio (modifiche alla Costituzione, trattati internazionali, legge elettorale, leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica; i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione;
4. Diritto di revoca di singolo parlamentare
5. Referendum propositivo: (firme a sostegno 2% = 1 milione) permette di mettere al voto popolare una proposta elaborata dal comitato promotore, il quesito non viene discusso in Parlamento, ma va direttamente al voto popolare; il tempo per raggiungere l'esito finale è molto più breve (mesi invece di anni); non è prevista la possibilità di una controproposta parlamentare. Dopo il voto, in caso di esito positivo della votazione, al legislatore è lasciato un tempo di novanta giorni per dare attuazione al risultato del referendum.
6. Referendum abrogativo (art. 75) Ai cittadini viene data la competenza su tutte le materie sulle quali sono competenti anche i loro rappresentanti, ma vengono esclusi tutti gli argomenti che ledono i diritti umani.
7. Abolizione del quorum di partecipazione;
8. Libretto informativo) Al fine di favorire la più ampia e consapevole partecipazione dei cittadini alle votazioni, sia del referendum che dell'iniziativa popolare, si è proposto di far pubblicare e inviare ad ogni elettore un opportuno libretto informativo, per assicurare così la corretta informazione sull'oggetto della votazione.
9. Spazi pubblici gratuiti per la discussione delle iniziative e dei referendum.
10. Obbligo di introdurre negli statuti di tutti gli enti locali i referendum confermativi, abrogativi e propositivi senza quorum di partecipazione, su tutti i temi di competenza degli amministratori e inoltre che sia introdotta la revoca anche a livello locale.
11. Determinazione delle indennità ai Parlamentari da parte degli elettori in fase elettorale.



NOTE 1

[s://documenti.camera.it/dati/leg10/lavori/stampati/pdf/53390001.pdf](https://documenti.camera.it/dati/leg10/lavori/stampati/pdf/53390001.pdf) vuole introdurre il diritto di deliberare leggi limitatamente a materie relative ad elezione di Capo dello Stato, Presidente di Regione, Sindaco, ecc. il resto rimane invariato.

2*1) <http://legislature.camera.it/dati/leg12/lavori/stampati/pdf/49484.pdf> vuole introdurre il diritto di iniziativa popolare (con referendum propositivo deliberativo) sui principi fondamentali contenuti nella Proposta. Il quorum è invariato (come art. 75). I tempi di realizzazione sono importanti: 18 mesi + 6 mesi + 6 mesi. Le Camere sono vincolate ai risultati. Rimane aperta la questione per cui anche approvando i “ principi fondamentali della proposta”, poi le Camere debbano trasformarli in legge interpretando in proprio.

2*II) Le firme a sostegno sono alzate al 2% (oggi sarebbero circa 1 milione).I limiti e le esclusioni sono molto pesanti. Dato positivo quello per cui la Corte Costituzionale esprime il giudizio di ammissibilità prima della raccolta firme.

2*III) Le firme a sostegno sono alzate ad 1 milione, quorum invariato, giudizio di ammissibilità prima della raccolta firme, esclusioni invariate anzi aumentate a comprendere le leggi necessarie al funzionamento dello Stato.



NOTE 2

3* https://documenti.camera.it/_dati/leg12/lavori/stampati/pdf/54306.pdf

I) vuole introdurre il diritto di abrogare anche i Trattati internazionali (eliminato come voce non abrogabile); il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale è precedente alla raccolta firme; viene limitato il numero di Proposte annuali; il quorum di affluenza rimane invariato. In allegato è introdotto il nuovo Art. 75- Bis che prevede il diritto di delibera per iniziativa del Popolo.

II) vuole introdurre il diritto di delibera di una Proposta di legge di iniziativa popolare.

4* https://documenti.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/1398.pdf

I) vuole introdurre il diritto di abrogare i Trattati internazionali (eliminato come voce non abrogabile); il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale è precedente alla raccolta firme; viene limitato il numero di Proposte annuali; il quorum di affluenza rimane invariato.

II) In allegato è introdotto il nuovo Art. 75- Bis che prevede il diritto di delibera per iniziativa del Popolo.



NOTE 3

5* https://documenti.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/pdf/3793.pdf

E' presentato il nuovo Art. 75 -Bis che introduce nell'ordinamento il diritto di delibera di una Proposta di legge di iniziativa popolare.

Non ci sono limiti ed esclusioni di materia.

Le firme sono portate a 800 mila.

Invariato il quorum di affluenza.

6* https://www.senato.it/service/PDF*/PDFServer/BGT/00178637.pdf

ha cambiato

- il numero delle firme (da 500 mila a 1 milione)
- ha eliminato il quorum di affluenza e legittimazione

7* Commissione Bicamerale Riforme Costituzionali (loro art. 97)

- porta le firme a 800 mila,

ammette la possibilità di abrogare i Trattati internazionali,

giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale a 100 mila firme,

introduce il diritto di delibera popolare su proposta di iniziativa popolare,

invariato il quorum di affluenza e legittimazione.



NOTE 4

8* <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00315909.pdf>

I) vuole introdurre il referendum deliberativo dei principi fondamentali contenuti nella Proposta, le firme necessarie sono alzate ad 1 milione, i tempi di realizzazione sono importanti: 18 mesi + 6 mesi + 6 mesi. Il quorum è rapportato non agli aventi diritto, ma agli elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni per la Camera. Le Camere sono vincolate ai risultati.

II) i limiti e le esclusioni sono molto pesanti,

dato positivo quello per cui la Corte Costituzionale esprime il giudizio di ammissibilità prima della raccolta firme.

III) Alza le firme ad 1 milione, lascia inalterate le esclusioni, il quorum è rapportato agli elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni della Camera e non agli aventi diritto. La corte Costituzionale emette il giudizio di ammissibilità a 50 mila firme.



NOTE 5 (I)

9* <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00410179.pdf>

- Modifica art. 70: introduce il diritto legislativo per Cittadini.
- Modifica art. 71: introduce lo strumento di iniziativa popolare e del referendum deliberativo.
- Modifica art. 73: 1.- regola lo strumento della proposta di legge di iniziativa popolare, 2.- prevede che se il Parlamento non la delibera entro un determinato tempo, la stessa va a referendum deliberativo, 3.- anticipa la sentenza di ammissibilità della Corte alla raccolta di 50 mila firme, 4.- nel caso il Parlamento faccia una contro-proposta, il Comitato promotore può decidere di andare a referendum nel qual caso sono votate entrambe le proposte, 5.- il quorum di partecipazione non è previsto, 6.- la maggioranza dei voti favorevoli deve essere raggiunta sia nella maggioranza delle regioni che a livello nazionale.
- Modifica art. 74: 1.- introduce il referendum confermativo facoltativo possibile per ogni legge o atto avente valore di legge, 2.- esclude le leggi di bilancio, 3.- non indica quanti devono essere i sottoscrittori della richiesta, 3.- fissa in 3 mesi il periodo utile a raccogliere le firme, 4.- non specifica quante devono essere le firme di sostegno, 5.- non prevede quorum.



NOTE 5 (II)

9* <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00410179.pdf>

- Modifica art. 75: 1.- lo strumento del referendum abrogativo è usato solo per le leggi dichiarate “ urgenti “ dal Parlamento stesso, 2.- quelle respinte non possono essere ri-presentate nella medesima legislatura.

- Modifica art. 138: 1.- cambia la maggioranza parlamentare di approvazione della legge costituzionale, da maggioranza assoluta a sessanta per cento dei componenti, 2.- prevede la possibilità (facoltà) di richiedere referendum confermativo entro tre mesi dalla promulgazione, 3.- (non indica espressamente il numero di firme di sostegno necessarie), 4.- non prevede quorum, 5.- il referendum non si può fare se la legge è stata approvata da una maggioranza dei tre quarti dei componenti di ognuna delle Camere, 6.- introduce il diritto per il popolo di esercitare l’iniziativa delle leggi di revisione della Costituzione, 7.- la Corte Costituzionale ha 90 giorni per esprimere il giudizio di ammissibilità, 8.- se la proposta è ammissibile gli elettori possono richiedere un referendum (non è specificato quanti elettori), 9.- se il Parlamento non delibera la Proposta “ entro congruo periodo di tempo “, si passa a referendum, 10.- il Parlamento può fare una controproposta che va anch’essa a votazione, 11.- la Proposta e` approvata se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi sia nella maggioranza delle regioni sia sull’intero territorio nazionale.



NOTE 6

10* <http://.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105273.pdf>

I) Testo approvato alla Camera, ma non al Senato: iter azzerato.

- Introduce il diritto di delibera popolare per proposta di iniziativa popolare solo per il livello nazionale, con esclusione sostanziale di leggi costituzionali, leggi regionali, accordi internazionali come per esempio quelli col Vaticano o con la NATO (“accordi e procedure particolari”),
- modifica il quorum di affluenza e legittimazione prevedendo una maggioranza favorevole superiore ad 1/4 (un quarto) degli aventi diritto)
- il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale a 200 mila firme,
- introduce l’obbligo di provvedere ai maggiori oneri derivanti,
- lascia invariate le esclusioni di cui Art.75 per abrogare i Trattati internazionali.
- prevede tempi di attuazione molto lunghi (a partire da 18 mesi dopo la presentazione delle firme)e quindi inapplicabile per abrogare i Decreti sempre aggiornati del Governo.
- 18 mesi per il passaggio parlamentare, a cui si aggiungono i tempi validi per l’ effettuazione dei referendum previsti da art. 75 e quindi 12 mesi prima delle elezioni e 6 mesi dopo, per un totale di altri 18 mesi. In pratica : 18 mesi per il passaggio parlamentare + 18 mesi per elezioni : totale 36 mesi da quando è stata inoltrata la petizione alla Camera a cui si aggiungono i tempi per raccogliere le 200.000 firme utili al verdetto di ammissibilità. A tutto questo si può aggiungere un anno di sospensione totale del referendum nel caso che, pur se il referendum sia stato fissato, una delle due Camere dovesse sciogliersi. Si tratta dunque di un periodo di tempo che può arrivare a circa 42 / 48 mesi . Circa 4 anni di tempo dalla presentazione della proposta per arrivare a referendum.



NOTE 6

9* II) le variabili da tenere in conto in presenza di Proposta di referendum sono parecchie e con un notevole margine di discrezionalità a disposizione del giudizio degli Organi di Garanzia.

III) Cambia solo il quorum di affluenza e legittimazione;

“ La proposta soggetta a referendum è approvata e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi purchè superiore a un quarto degli aventi diritto di voto.”